

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 149/CGF – RIUNIONE DEL 2 GENNAIO 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Serapio De Roma, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2. RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA 0 - 6;**
- **AMMENDA DI €900,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)

All'inizio del secondo tempo dell'incontro Futsal Pistoia/Prato Calcio a 5, il calciatore del Prato, Birghillotti Daniele, in precedenza espulso, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, colpiva con una fortissima manata alla nuca il secondo arbitro, che, a causa dell'intenso dolore e di un leggero senso di vertigine, abbandonava il campo così determinando, anche a causa del clima ostile venuto nel frattempo a crearsi, la sospensione della partita.

Dell'accaduto veniva chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, il Prato Calcio a 5 cui il competente Giudice Sportivo infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara nonché l'ammenda di €900,00 (Com. Uff. n. 258 del 5.12.2013).

Contro tale pronuncia ha avanzato ricorso a questa Corte la società punita sostenendo che il provvedimento di sospensione era stato adottato in mancanza dei presupposti che lo legittimassero in quanto la violazione commessa dal proprio tesserato, di modesta entità, non influiva sulla regolare prosecuzione della partita sussistendo anche la possibilità di sostituire l'arbitro colpito con il cronometrista della gara; ha chiesto pertanto l'annullamento della punizione sportiva e, comunque una riduzione dell'ammenda da lei ritenuta eccessiva.

Ad avviso di questo collegio può esser dato ingresso unicamente alla richiesta che investe l'entità della sanzione pecuniaria.

Ed invero l'esistenza delle situazioni indicate nell'art.17, 1° comma C.G.S. che giustificano il provvedimento di sospensione di un incontro non può che essere rimessa alla valutazione competente ed esperta del direttore di gara; l'aver questi considerato non solo l'aggressione patita dal collega ma tutto l'insieme della situazione di palese ostilità che rendeva plausibile il timore di conseguenze ostative ad una fisiologica prosecuzione della gara, rende pienamente condivisibile la soluzione adottata e vanifica le interessate critiche apodittiche di cui agli scritti difensivi.

Diverse considerazioni sono da farsi per quel che concerne la seconda richiesta.

La sanzione prevista dal già citato art.17 C.G.S., infatti, può essere resa più afflittiva da ulteriori e diverse sanzioni per la violazione di cui all'art.1, 1° comma C.G.S.; ora, poichè nella delibera gravata nessuna motivazione è specificamente fornita al riguardo, l'entità dell'ammenda appare decisamente eccessiva sia rispetto alla gravità dei fatti, già perseguiti con la punizione della

perdita della gara, sia rispetto alle capacità finanziarie di una società attiva nell'ambito dilettantistico. Si ritiene quindi più equo ridurla nella misura di €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Prato Calcio a Cinque di Prato, riduce l'ammenda a €500,00; conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. BIRGHILLOTTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)

Il calciatore Birghillotti Daniele, tesserato con la società Prato Calcio a 5, espulso nel corso della gara Futsal Pistoia/Prato Calcio a 5 giocata il 30.11.2013 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, dopo aver profferito ingiurie nei confronti del secondo arbitro, lo colpiva "con un fortissima manata alla nuca" procurandogli intenso dolore ed un leggero senso di vertigine tali da indurlo ad abbandonare il campo così determinando la sospensione dell'incontro.

Per tale infrazione il competente Giudice Sportivo gli infliggeva la squalifica fino al 30.11.2018 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 258 del 5.12.2013, delibera che è stata impugnata davanti a questa Corte dal calciatore il quale, proponendo una propria versione dell'accaduto ed ammettendo di aver solo tentato, senza riuscirvi, di colpire il direttore di gara, chiede una congrua riduzione della sanzione.

L'appello può essere accolto anche se per ragioni diverse da quelle rassegnate nei motivi.

Posto che nessuna credibilità può riconoscersi alle prospettazioni difensive irrefutabilmente contraddette dal referto arbitrale, fonte, in "subjecta materia", di prova privilegiata, va però considerato che l'addebito mosso al Birghillotti, specificatamente contemplato dall'art.19, comma 4°, lett.d) C.G.S., è punito con una sanzione minima di otto giornate di gara o a tempo determinato.

Orbene, partendo da questo dato normativo e pur tenendo presente che la condotta tenuta dal calciatore risulta appesantita da più circostanze aggravanti (presenza irregolare in tribuna dopo l'espulsione, ingiurie ed espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro al momento dell'aggressione), una valutazione equilibrata e complessiva che apprezzi sia l'unicità dell'atto sia la modestia delle conseguenze prodotte (leggero trauma alla zona nucale con prognosi di gg.3) induce questo collegio a giudicare eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità della violazione commessa la durata della squalifica irrogata che va pertanto ridotta e contenuta al 31.12.2016.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Birghillotti Daniele, riduce la sanzione dell'inibizione al 31 dicembre 2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALBADALEJO BLAZQUE HECTOR SEGUITO GARA WINTER CUP, PESCARA/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Albadalejo Blazque Hector.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro di Winter Cup Pescara/S.S. Lazio Calcio a 5 disputato il 15.12.2013, il calciatore sanzionato colpiva con un pugno un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, lett. b) C.G.S..

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.12.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Pubblicato in Roma il 22 gennaio 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete